



CITTÀ' DI GRUGLIASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE COMPATIBILE DEL
TERRITORIO**

Classifica: XI.3.12

Proposta n.ro 38 del 09/06/2025

Ufficio: SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITÀ AGRICOLE ED ARTIGIANALI

ORDINANZA N. 33 DEL 09/06/2025

OGGETTO: SALDI ESTATE 2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PIANIFICAZIONE E GESTIONE COMPATIBILE DEL TERRITORIO

Richiamati :

l'art. 12 della Legge Regione Piemonte 12 novembre 1999, n. 28, con cui sono state trasferite ai comuni le funzioni amministrative previste dal sopra citato art. 15, in ordine alla fissazione delle modalità di svolgimento, ai periodi e alla durata delle vendite di fine stagione.

l'art. 14 comma 2 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e smi, in base al quale alla Regione compete la determinazione annuale della durata delle vendite di fine stagione (saldi).

l'art. 15 del D.Lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Viste:

la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale viene indicata la data di inizio delle vendite di fine stagione con le seguenti scadenze:

il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

il primo sabato del mese di luglio;

qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato.

- la comunicazione della Direzione Cultura e Commercio, Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori della Regione Piemonte prot. 5987 del 4/6/225 (ns. prot. 36109/2025), con la quale si comunica che in conformità a quanto stabilito nella seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato 14 ottobre 2024, la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo decorrerà dal **5 luglio 2025**, come previsto nell'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;

VISTI gli artt. 107 del D.Lgs. del 18/08/00 n. 267, 46 dello Statuto Comunale e 58 del Regolamento della Dirigenza;

DISPONE

per le ragioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate,

di fissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione estivi per l'anno 2025** nell'arco di tempo:

da sabato 5 luglio 2025 a sabato 30 agosto 2025

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento, ma che verranno rese note mediante aggiornamento della pagina dedicata sul sito internet del Comune di Grugliasco

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 114/98, ***“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”***;

ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/11/99 n. 28 e s.m.i., così come modificato dalla L.R. n. 3 del 11/03/2015, ***“..L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento..”, non è pertanto più necessaria la preventiva comunicazione al Comune;***

ai sensi dell'art.14 bis della L.R. 28/99 e s.m.i. “nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per le “vendite promozionali effettuate sottocosto”;

ai sensi dell'art. 15 co. 3 della L.R. 28/99 e s.m.i. ***“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è***

vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone";

l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. n. 206 del 6/09/2005 e smi.

AVVISA

per quanto di interesse di terzi , avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Grugliasco o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. responsabile del procedimento è il sottoscritto;

il provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Grugliasco.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/98, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3.098,74 fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

VDL/AB/lv

Grugliasco, 09/06/2025

Il Dirigente Settore Pianificazione E Gestione
Compatibile Del Territorio
ARCH. VINCENZO DI LALLA